INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

WORKING PAPER

INAPP WP n. 129

Libri dietro le sbarre. Accompagnare il diritto all'istruzione delle persone private della libertà

Tiziana Di Iorio

ISSN 2784-8701

DICEMBRE 2024

La collana **Inapp Working Paper** presenta i risultati delle ricerche e degli studi dell'Inapp al fine di sollecitare una discussione informale in attesa di successivo invio dello scritto a una rivista scientifica o presentazione a un convegno. I lavori sono realizzati dal personale dell'Inapp, talvolta in collaborazione con ricercatori di altri Enti e Istituzioni. Tutti numeri della collana sono pubblicati esclusivamente online in open access al seguente link Inapp Working Paper.

Libri dietro le sbarre. Accompagnare il diritto all'istruzione delle persone private della libertà

Tiziana Di Iorio
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), Roma, Italia
t.diiorio@inapp.gov.it

DICEMBRE 2024

Il working paper è stato realizzato nell'ambito del PTA Inapp 2022-2024, con riferimento alle linee di attività afferenti alla Struttura Economia civile e processi migratori.

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell'Ente di appartenenza.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Introduzione. – 3. Cenni sulla legislazione. – 4. L'offerta formativa e il livello di scolarizzazione dei detenuti; 4.1 I Poli universitari penitenziari; 4.2 I numeri degli iscritti. – 5. L'esperienza in alcuni istituti penitenziari che ospitano i Poli universitari: Milano, Pisa, Napoli - Secondigliano. – 6. Conclusioni. – Bibliografia

ABSTRACT

Libri dietro le sbarre. Accompagnare il diritto all'istruzione delle persone private della libertà

Partendo dall'assunto che il reinserimento dei detenuti è l'obiettivo e la ragion d'essere del carcere, come previsto dalla nostra Costituzione, il contributo fornisce un approfondimento sull'attuale offerta formativa presente negli istituti penitenziari italiani, a partire dai corsi di alfabetizzazione, soprattutto per stranieri fino ai corsi delle scuole secondarie di secondo grado, con un affondo sui Poli penitenziari universitari (PUP) attualmente avviati. Il primo Polo fu istituito nel 2008 a Torino, presso la Casa circondariale allora chiamata 'le Vallette' (dal 2023 'Lorusso e Cutugno'). Attraverso l'analisi dei dati disponibili si fornisce una panoramica del livello di scolarizzazione dei detenuti nelle carceri italiane, dei numeri di iscrizione e partecipazione ai vari corsi, ma anche delle problematiche ancora da risolvere e sulla necessità di investire maggiori energie per ridurre il divario tra quanto sarebbe previsto dall'Ordinamento penitenziario e quanto si riesca, effettivamente, ad attuare.

PAROLE CHIAVE: detenuti, diritto all'istruzione e alla formazione, inclusione sociale
JEL CODES: K31, O33

Starting from the assumption that the social reintegration of inmates is the objective and reason of prisons themselves, as provided by our Constitution, this contribution provides an in-depth analysis of the current training offer in Italian penitentiary institutions, from literacy courses, especially for foreigners, to upper secondary school courses, with a detailed analysis of the University Penitentiaries (PUP) currently operating. The first Polo was established in 2008 in Turin, at Casa Circondariale then called 'le Vallette' (since 2023 'Lorusso e Cutugno'). Through the analysis of available data, the level of schooling of prisoners in Italian prisons, enrollment and participation in various courses are analysed as well as the problems still to be solved, including the need to spend more efforts to reduce the gap between what would be provided by the Penitentiary Regulation and what it is actually possible to implement.

KEYWORDS: *prisoners, right to education and training, social inclusion*
JEL CODES: K31, O33

DOI: 10.53223/InappWP_2024-129

Citazione:
Di Iorio T. (2024), *Libri dietro le sbarre. Accompagnare il diritto all'istruzione delle persone private della libertà*, Inapp Working Paper n.129, Roma, Inapp

1. Premessa

All'interno del nucleo di attività inerenti all'Economia sociale e anche in seguito all'accordo interistituzionale stipulato tra Cnel e Inapp per promuovere azioni volte a implementare azioni di contrasto dell'esclusione sociale di soggetti particolarmente vulnerabili, quali i detenuti, incentivando la formazione scolastica e il lavoro in carcere, si colloca il presente working paper che presenta una ricognizione della letteratura disponibile e un'analisi dei dati del Ministero della Giustizia, del Dipartimento della Polizia penitenziaria, nonché della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP), istituita presso la CRUI il 9 aprile 2018, e che rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere.

Il suddetto lavoro si articola in due fasi: la prima è costituita da un excursus sulla legislazione presente in Italia che dall'emanazione dell'Ordinamento penitenziario del 1975 è stata oggetto di maggiore attenzione da parte dei decisori politici, solo nel 2013, dopo la condanna dell'Italia, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Segue una ricognizione dell'offerta formativa e il livello di scolarizzazione dei detenuti, la storia dei Poli universitari penitenziari e alcuni esempi virtuosi di Istituti che li ospitano, con l'obiettivo di portare l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto dall'istruzione anche e soprattutto in un'istituzione ristretta come quella del carcere, in ottemperanza ai dettami della nostra Costituzione e dell'Ordinamento penitenziario. Inoltre, nonostante quello che accade dopo lo sconto della pena dovrebbe essere qualcosa che riguardi e interessi l'intera società, mancano rapporti (a parte quelli dell'Associazione Antigone) che approfondiscano la situazione dei detenuti nelle carceri, lo scollamento tra quanto è previsto dalla legge e quanto, in realtà, si faccia. Questo lavoro intende aprire uno spiraglio di riflessione su uno dei temi, l'istruzione, riguardanti questa categoria di cittadini che, seppur ristretti a causa del loro comportamento delinquenziale, sono comunque cittadini con gli stessi diritti umani di quelli liberi.

2. Introduzione

Chi si accinge a studiare la 'questione carceraria' da un punto di vista sociologico può utilizzare due approcci: uno che veda il carcere come un sistema chiuso e distante dalla società civile, confermandolo come "istituzione totale" Goffman (1968); l'altro, che possiamo definire di tipo relazionale, implica lo studio di un rapporto, a volte conflittuale, tra carcere e società. Se pensiamo alla società che 'crea' il carcere, possiamo pensare ad una società che rinchiude soggetti da rieducare oppure, in casi estremi, rinchiude soggetti troppo pericolosi perché non possano che essere dimenticati da chi è fuori. Se facessimo, invece, il percorso inverso, potremmo approfondire tutti quei fenomeni che esplodono in carcere e che, più tardi, si manifesteranno all'esterno. Se analizziamo le due realtà, scopriamo che le somiglianze sono maggiori delle differenze: "la società non è più avanti del carcere, non è più un modello a cui chi è in carcere può guardare per trovare la forza di ripensare sé stesso e di costruire per sé un destino diverso, una volta scontata la pena" (Borghini 2020).

La reclusione getta l'individuo in un mondo "privo di alternative e di progettazione, dominato dall'assoggettamento ad un ambiente artificiale ed opprimente" (Ciccotti 1979) e la prima forma in cui si derubrica la punizione è la quantità enorme di tempo a disposizione, che scorre inesorabilmente vuoto e sempre uguale. La gestione del tempo, al di fuori del carcere, seppure scandita dagli obblighi di lavoro, è comunque una forma di autodeterminazione, mentre in carcere la "temporalità della punizione si manifesta nell'attesa" (Schweizer 2010), dove per temporalità non si intende tanto o soltanto la cronologia delle ore, ma l'idea stessa dell'uso del tempo. Il tempo della detenzione determina una sorta di vita sospesa, in cui la routine organizza la vita quotidiana, ma per lo più è l'attesa di tutto: di un trasferimento, dell'esito di una richiesta, di un colloquio, di una visita medica ecc. L'attesa del soddisfacimento di un bisogno o di una richiesta diventa il pensiero dominante e ossessivo del recluso. "Nella concezione comune se esiste una cosa che a un detenuto non può mancare è proprio il tempo, quando invece non è affatto così: non esiste bene più svalutato e sprecato del tempo dei detenuti. […] In carcere nessuno ha un minimo di considerazione per il tempo dei detenuti, non vale niente; perciò, non importa se dovrà aspettare mesi per fare un colloquio, anni per avere un trasferimento che gli permetta di avvicinarsi a casa o di iscriversi all'università, perché tanto non ha niente da fare" (Alessio 2019).

Già Lefebvre (1974) aveva sottolineato come il controllo dello spazio fosse una formidabile fonte di potere. Ciò trova conferma nelle micro ripetizioni delle azioni quotidiane all'interno del carcere: il tempo usato per normalizzare, organizzare e disciplinare l'interazione sociale (Foucault 1976).

"In carcere non possiamo non chiederci chi incontriamo. E in quale momento incontriamo le donne e gli uomini che entrano in un percorso scolastico, nei suoi luoghi o in un suo tratto"[1] (Arizza *et al.* 2020).

Il periodo di reclusione può essere affrontato con aspettative diverse, da ciascun detenuto o detenuta. Si può soggiacere alla logica della punizione, per cui si paga un prezzo per il reato commesso e, una volta scontata la pena, si considera saldato il debito, senza troppe riflessioni, cercando solo di arrivare alla fine dell'esperienza. Si tratta di una logica subita o accolta, che rende ogni gesto e ogni relazione funzionale, portatrice di benefici o di punizioni, che certamente prevale negli istituti carcerari. È opinione piuttosto diffusa che il carcere debba più che altro punire e preservare il resto della società dal pericolo del 'criminale', spingendo vero un massiccio ricordo alla detenzione, senza differenziare troppo né i reati, né il background, ma puntando solo a contenere il disagio sociale, emarginando i disagiati (si pensi anche solo al fatto che vi sono più tossicodipendenti in carcere che in comunità) (Camarlinghi e d'Angella 2010). Il nostro tempo è caratterizzato da populismi e da una deriva punitiva, non proporzionata all'aumento di reati (Simon 2008; Fassin 2018). Ma il tempo della pena può essere anche l'occasione, a volte la prima, per un ripensamento della propria vita, delle prospettive future e lo studio dovrebbe servire a ridare una progettualità al detenuto, a ripensare al futuro, lavorando sulla capacità di scelta, combattendo il senso di sfiducia e remissività che, inevitabilmente la reclusione scatena (Pastore 2017).

Per molto tempo si è pensato che il cambiamento delle persone che avevano compiuto reati e che avevano, quindi, scontato una pena, avvenisse solo per effetto del carcere e dei metodi 'correttivi' (Redondo *et al.* 1999). Ma gli studi effettuati sulle recidive hanno dimostrato che questo accade per

[1] Dai verbali raccolti durante i seminari con i docenti dei corsi scolastici presso la Casa circondariale di Bergamo 2014-2015, si veda https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/quaderno_carcere_sfogliabile_def_2.pdf.

un numero davvero esiguo di persone e che, anzi, i detenuti cambiano "nonostante il carcere, non grazie al carcere"[2].

Quello che lo studio, la scuola, i corsi maggiormente apportano, per quanto riguarda il benessere delle persone, è senza dubbio l'aumento del livello di consapevolezza, la capacità di autodeterminarsi, la conoscenza dei propri diritti, oltre che dei doveri. È altresì vero che aumenta la consapevolezza dei propri diritti e ciò può generare qualche frizione. La scuola in carcere rompe vecchi schemi e interrompe dinamiche di stallo, quando è presente negli istituti e quando è possibile farla funzionare. Per essere efficace, il trattamento deve essere attuato tramite un insieme complesso di elementi che agiscano in sincronia, per stimolare positivamente la capacità di autodeterminazione dell'individuo (Ciccotti 1979). MacKenzie (2006) sottolinea questo aspetto ed evidenzia una criticità significativa determinata da questo modo di concepire la valutazione d'impatto del carcere: un programma che non impatta il tasso di recidiva viene considerato inefficace, nonostante abbia altri effetti.

Ciò significa che, nell'organizzare le cosiddette attività trattamentali, bisognerebbe individuare percorsi che abbiano un'influenza su vari aspetti, non solo quelli strettamente personali, quali lo sviluppo di una capacità di autodeterminazione e controllo, ma anche sviluppare abilità sociali da sfruttare una volta scontata la pena, e quando si faccia ritorno ai propri contesti che, spesso, sono quelli che hanno portato a delinquere. Sul tasso di recidiva[3] impattano una serie di variabili non riconducibili all'esperienza detentiva, tra cui fattori ambientali come l'ambiente socio-economico nel quale l'ex detenuto si trova a vivere una volta scarcerato, i cosiddetti "effetti vicinato" cioè la tendenza secondo la quale persone aventi uno stile di vita tendono a insediarsi negli stessi quartieri o zone territoriali, nonché i fattori socio-psicologici esterni dovuti ai pregiudizi della società nei confronti degli ex detenuti e che determina una difficoltà a reinserirsi nella società (Vianello 2019).

Chi frequenta un percorso di istruzione cambia abitudini e relazioni consolidate della propria quotidianità carceraria. Il tempo e gli spazi che condivideva con gli altri detenuti cambiano. Si sottrae, almeno parzialmente, a vecchie relazioni per concedersi a nuove, quelle scolastiche. Il suo tempo viene scandito dalle attività di lezione e di studio. É costretto a riorganizzare la propria vita in funzione delle attività scolastiche e non è cosa semplice in un luogo dove sono altri a dettare tempi, spazi e modi di vivere. Anche lo studio in cella, ad esempio, comporta la ridefinizione del tempo e degli spazi con i compagni di cella. Lo studio richiede concentrazione e se si vive insieme ad altri che svolgono altre attività diventa difficile: bisogna richiedere nuovi spazi e riorganizzare i tempi della socialità e

[2] Si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&facetNode_3=0_5&contentId=SCA1327234&previsiousPage=mg_1_7.

[3] L'unico studio ufficiale sui numeri della recidiva è quello del 2007 a cura di Fabrizio Leonardi (2007), Direttore dell'Osservatorio delle misure alternative del Dipartimento di Amministrazione penitenziaria da cui si rileva che la percentuale di recidiva per i detenuti che scontano una pena all'interno di un istituto penitenziario è del 68,45%, mentre scende al 19% per chi la sconta in strutture esterne. Da una ricerca cominciata nel 2012 e durata tre anni, condotta dall'Ente Einaudi della Banca d'Italia, in particolare dagli economisti Daniele Terlizzese e Giovanni Mastrobuoni (2014), con il supporto del Ministero della Giustizia, si evince che anche solo scontare la pena in un carcere (nello specifico la ricerca si era focalizzata sul carcere di Bollate) anziché in un altro, abbatte la percentuale di recidiva. Per esempio, comparando un anno di regime tradizionale a "celle chiuse" con un anno di regime a "celle aperte", si registra una riduzione del tasso di recidiva (su un orizzonte triennale) superiore a 10 punti percentuali (con una recidiva media triennale di circa il 40%). Per approfondire si legga l'articolo al seguente link https://www.questionegiustizia.it/data/doc/1347/rehabilitation_and_recidivism_evidence_from_an_open_prison_g_mastrobuoni_d_terlizzese_september_2014.pdf.

dello studio. In alcuni casi ciò comporta la derisione, lo scherno da parte di chi non studia perché lo studio gli ha sottratto qualcuno con cui trascorreva giornate altrimenti lunghe e noiose. Lo studente, o chiunque svolga attività culturali in carcere, può apparire anche come chi vuole porsi in una condizione di 'superiorità' o di 'chi ne sa di più'. E forse c'è anche un po' di invidia verso chi riesce, attraverso lo studio, ad avere momenti di "relativa libertà"[4]. Di contro, sono facilitati i rapporti con la polizia penitenziaria, in quanto certamente i detenuti occupati in attività soddisfacenti sono più sereni e consapevoli dei loro ruoli e dei loro atteggiamenti; quindi, migliora il clima generale e tutti si relazionano meglio tra loro. Inoltre, per quanto riguarda i detenuti stranieri, frequentare un corso di alfabetizzazione consente loro di facilitare la comunicazione, di poter allacciare rapporti, migliorando, per quanto possibile, la qualità dello status di detenuti.

Ma, al di là della norma, che pure mantiene un certo livello di vaghezza, i tempi e gli spazi della scuola non sono quelli naturali del carcere e crearne di adeguati richiede tanto impegno, ma anche ristrutturazioni tecniche proprio degli edifici. All'art. 2 lettera f) del Protocollo d'intesa MIUR-MG, a proposito dei Percorsi di istruzione degli adulti, si legge che essi debbano essere organizzati in modo da "rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici con i 'tempi' e i 'luoghi' della misura penale tenuto conto della specificità e della distintività dell'istruzione nelle carceri"[5]. La flessibilità e l'autonomia sono condizioni indispensabili dell'agire in un contesto carcerario e presuppongono la disponibilità a modificare gli equilibri preesistenti, ma nella realtà questo rimane piuttosto un desiderio. Il carcere continua ad essere uno spazio poco adatto alle riflessioni e allo studio: spesso mancano, in alcuni istituti, gli spazi idonei per le aule, i compagni di cella non sempre rispettano il silenzio durante i momenti di studio, i tempi dello studio spesso sono gli stessi di quelli lavorativi, per cui tendenzialmente si rinuncia ad esso, dal momento che i detenuti sono per lo più persone con pochi mezzi economici. Inoltre, qualunque altra pratica può essere sbrigata obbligatoriamente solo la mattina, dalle pratiche amministrative, alle visite mediche, all'apertura del magazzino per ricevere nuovo vestiario o, banalmente, la somministrazione, non solo del pranzo, ma anche del pane per tutta la settimana (Pastore e Viedma Rojas 2020). I tempi del carcere corrispondono poco ai tempi dello studio.

Perché l'istituzione carceraria assolva al suo compito riabilitativo è necessaria non solo l'introduzione di programmi adeguati, ma anche l'adattamento della cultura organizzativa all'idea che la partecipazione alle attività rappresenti una delle ragioni centrali della permanenza in carcere (McGuire 2018).

3. Cenni sulla legislazione

Nell'Ordinamento penitenziario[6] del 1975, l'istruzione compare innanzitutto all'art. 15: "il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del

[4] Si veda https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/quaderno_carcere_sfogliabile_def_2.pdf.

[5] Si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&facetNode_3=0_5&contentId=SCA1327234&previsiousPage=mg_1_7.

[6] Legge 26 luglio 1975, n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia". Si potrebbe, quindi, pensare che l'istruzione nel carcere sia un dato di fatto, qualcosa di acquisito e definitivo, ma, in realtà, nel suddetto Ordinamento penitenziario l'istruzione non viene letteralmente definita un diritto, quanto, piuttosto, inserita tra gli elementi facenti parte del trattamento che "deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona" e "tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati". Sarebbe stato auspicabile, invece, che l'istruzione fosse stata considerata come un elemento determinante l'intera personalità della persona, anche nell'ottica di una vera e propria costruzione e ri-costruzione identitaria. All'art. 19 vengono citati gli studi universitari in questi termini: "È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati". Un'agevolazione che, quindi, può ed è sempre sottoposta al libero discernimento delle amministrazioni dei singoli penitenziari, cosa ben diversa dall'essere un diritto assolutamente esigibile. E questo sia per le situazioni dei detenuti "comuni", sia, a maggior ragione, per quei detenuti che si trovano in sezioni gestite con maggior controllo (come i vari reparti per "protetti", "incolumi", collaboratori di giustizia) o con assoluto rigore rispetto ai contatti con l'esterno (in modo particolare, i reclusi nei circuiti dell'alta sicurezza o in 41 bis) che pure spesso sono interessati allo studio universitario.

Il D.P.R. n. 431/1976[7] dedica gli art. 42 e 43 agli studi universitari nei quali si ribadisce il principio dell'agevolazione per il compimento degli studi attraverso "opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami" e stabilendo che, a conclusione dell'anno accademico, gli studenti universitari che versino in condizioni economiche disagiate e che abbiano superato gli esami previsti, possono usufruire di un rimborso delle spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, nonché ricevere un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero.

Nel 2015, gli Stati Generali[8] dell'esecuzione penale hanno seriamente portato l'attenzione sul mondo dei ristretti e cercato di ridurre il baratro che separa le persone detenute da quelle libere, focalizzandosi anche sull'istruzione. Nello specifico, il Tavolo 9 si è misurato anche sul tema dell'istruzione e della formazione, sottolineando il compito che assolve la cultura anche rispetto al tempo trascorso in carcere, perché sia significativo e per "farne occasione per l'acquisizione di qualche elemento positivo per la propria soggettività e/o per un effettivo percorso di reinserimento sociale"[9].

[7] D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, *Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.*

[8] Gli Stati Generali, fortemente voluti dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando, hanno coinvolto circa 200 persone che lavoravano nel sistema penale con ruoli diversi, intorno a diciotto tavoli nei quali si sono discussi i seguenti temi: Spazio della pena: architettura e carcere; Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza; Donne e carcere; Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze; Minorenni autori di reato; Mondo degli affetti e territorializzazione della pena; Stranieri ed esecuzione penale; Lavoro e formazione; Istruzione, cultura, sport; Salute e disagio psichico; Misure di sicurezza; Misure e sanzioni di comunità; Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime di reato; Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali; Operatori penitenziari e formazione; Trattamento. Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo; Processo di reinserimento e presa in carico territoriale; Organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale.

[9] Si veda la Relazione del Tavolo 9 - Istruzione, cultura, sport degli Stati generali dell'Esecuzione penale al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_9.page#.

Inoltre, si affermava chiaramente che si doveva entrare in una ottica diversa, quella appunto di considerare lo studio un diritto, e prospettando alcune condizioni per renderlo effettivo: "l'istruzione e la formazione professionale sono da considerare come diritti 'permanenti e irrinunciabili' della persona, nell'ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezze che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza"[10]. Sappiamo però che gli Stati Generali hanno rappresentato un'occasione perduta e che negli anni successivi poco è seguito ai buoni propositi. Così non stupisce che nei decreti legislativi di riforma dell'Ordinamento penitenziario approvati il 27 settembre 2018, si ribadisce come siano agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie. Il termine "agevolazione" resta intatto, mentre non compare alcun riferimento al diritto. Registriamo una sola, importante, novità con la modifica dell'art. 42 che riguarda i trasferimenti, per cui, tra i criteri da considerare per la disposizione di trasferimenti, viene posta l'esigenza di considerare lo studio (quindi anche il proseguimento degli studi universitari avviati) e la necessità di dare risposta entro termini ragionevoli alle richieste di trasferimento per motivi di studio, ad esempio per poter frequentare un corso di laurea in una determinata università che offra questa opportunità ai detenuti che si trovano in un determinato carcere.

Negli anni successivi, anche sulla base degli accordi sollecitati dal citato art. 42, la sinergia tra amministrazione penitenziaria e università ha portato all'istituzione dei Poli universitari penitenziari (PUP), vere e proprie sezioni universitarie interne al carcere e dall'aprile 2018 esse sono coordinate dalla Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP) (Borghini 2018).

Si tratta di un passaggio istituzionale di particolare importanza che ha consentito la formalizzazione di un coordinamento tra le università per garantire con forza il diritto allo studio sancito nella Costituzione italiana all'articolo 34.

Negli anni successivi, grazie all'impegno di molte università, si attivano in diversi istituti percorsi di studi universitari, ma anche il D.P.R. n. 230/ 2000[11], che modifica quello del 1976, cambia di poco le cose. Nell'articolo 44 si legge un comma che pone l'attenzione sull'esigenza di garantire alcune condizioni che rendano più facile l'impegno per lo studio: "I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio". Tutto, quindi, viene lasciato in capo alle singole amministrazioni penitenziarie, senza nessun obbligo verso i direttori e anche l'unica disposizione chiara (art. 43 e art. 45), che subordina al superamento degli esami il rimborso delle spese sostenute in tasse e libri da parte di studenti poco abbienti, risulta essere mai stata applicata (Prina 2018).

Ma non essendo mai stata elaborata a livello nazionale una norma ben precisa che stabilisse con chiarezza le condizioni obbligatorie per cui il diritto allo studio e, nello specifico, a quello universitario, fosse garantito a tutti quelli che lo volessero, di fatto, la presenza delle università negli istituti penitenziari è affidata alla buona volontà e all'impegno di tre soggetti: i detenuti con le loro richieste

[10] Si veda https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19.page.

[11] D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.*

alle università; le sensibilità e la volontà dei singoli docenti o delle Facoltà; le disponibilità delle Direzioni e dei responsabili dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) a favorire l'incontro tra detenuti e università e spesso anche a creare le condizioni per permettere il compimento degli studi dei detenuti interessati. Inoltre, poiché soprattutto lo studio universitario non è specificatamente normato, né viene davvero considerato un diritto esigibile, ma come già detto, viene 'agevolato', esso non è consentito a tutti i detenuti che lo vorrebbero: come per altre questioni legate al mondo carcerario, tutto dipende dall'istituto nel quale ci si trova, dalla capacità di attivazione presso le amministrazioni e le strutture didattiche universitarie di chi è in contatto con il detenuto interessato, dall'interesse e sensibilità di alcuni docenti (Prina 2019).
La Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee[12], adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 (in seguito aggiornata con la Raccomandazione Rec (2206) adottata il 1° luglio 2020)[13], così recita

> Considerando che la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee deve essere approfonditamente rivista ed aggiornata per riflettere gli sviluppi che sono intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché nella gestione in generale delle carceri in Europa; raccomanda ai Governi degli Stati membri: - di farsi guidare nella propria legislazione, politica e prassi dalle regole contenute nell'appendice alla presente raccomandazione che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee; - di assicurarsi che la presente raccomandazione e il rapporto esplicativo siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile, in particolare tra le autorità giudiziarie, il personale penitenziario e gli stessi detenuti.

Tale Raccomandazione è composta da nove parti che riguardano ogni aspetto della vita dei detenuti, dal loro ingresso in carcere, alle condizioni di detenzione (igiene, socializzazione, lavoro ecc.), alla salute, nonché all'organizzazione degli istituti penitenziari e alle regole riguardanti il personale penitenziario.

Nella Parte II, alla voce "Istruzione", si legge quanto segue.

> 1. Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni.
> 2. Deve essere data priorità ai detenuti che hanno bisogno di una alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una istruzione di base e professionale.
> 3. Una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali.
> 4. La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo.

[12] Si veda https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it/raspenitenziaria/cmsresources/cms/documents/92.pdf.
[13] Si veda https://search.coe.int/cm#{%22CoEIdentifier%22:[%2209000016809ee581%22],%22sort%22:[%22CoEValidationDate%20Descending%22]}

5. Ciascun istituto deve avere una biblioteca accessibile a tutti i detenuti, fornita di un'ampia gamma di risorse sia ricreative che istruttive, libri e altro materiale multimediale.
6. Laddove possibile, la biblioteca dell'istituto dovrà essere organizzata in collaborazione con i servizi di biblioteca del territorio.
7. Per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti deve: a) essere integrata con il sistema scolastico e di formazione professionale nazionale in modo tale che dopo la liberazione essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà; e b) essere svolta sotto l'egida di istituti di istruzione esterni.

Nella Parte VIII, ci sono le regole da applicare ai detenuti condannati e all'art. 106 relativo alla formazione dei detenuti, si legge che una parte fondamentale del regime di detenzione deve essere costituita da "un programma formativo sistematico che comprenda il mantenimento delle nozioni acquisite e che tenda a migliorare il livello globale di istruzione dei detenuti, nonché la loro capacità di condurre in seguito una vita esente dal reato". Si raccomanda, inoltre, che i detenuti vadano incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e di formazione e che tali programmi debbano essere adattati alla durata prevista della detenzione.
Quindi, ancora una volta, si ribadisce l'importanza che il Ministero preposto effettui un monitoraggio annuale, o quantomeno a cadenza regolare, di tutti gli istituti di detenzione presenti sul territorio nazionale per far in modo che le regole stabilite non restino solo buoni propositi (al momento l'unica fonte disponibile è rappresentata dall'Associazione Antigone e dai suoi Rapporti).

4. L'offerta formativa e il livello di scolarizzazione dei detenuti

L'offerta formativa proposta all'interno di un istituto di detenzione, a detenuti di tutte le età, fa parte di quell' apprendimento permanente di cui si parla nell'articolo 4, comma 51 della legge n. 92 del 2012[14] e che consiste in "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale".
Come nel mondo libero, con uguale significato e senso si inserisce l'istruzione degli adulti nel carcere, affinché ogni persona, a qualunque età, possa sviluppare le proprie capacità, aumentare le proprie competenze e, a maggior ragione in una condizione di reità, avviare un processo di rilettura del proprio vissuto, di elaborazione e conoscenza che spesso, per molti detenuti, è la prima occasione messa loro a disposizione per farlo.
Alla luce delle già citate Raccomandazioni europee e Regole penitenziarie in Europa ha preso corpo e si è strutturata sempre più l'idea di promuovere e introdurre all'interno del sistema carcerario strumenti e metodologie di apprendimento innovative in grado di ampliare sempre più gli orizzonti culturali e formativi dei detenuti, siano essi adulti o minori, nonché di promuovere anche corsi di formazione on-line per il personale penitenziario impegnato nell'attività rieducativa e in questo la Formazione a distanza (FAD) è una preziosa opportunità.

[14] Legge 28 giugno 2012, n. 92, *Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*.

La prima e concreta esperienza italiana di progettazione di e-learning in carcere è stata curata nel 2009 da un gruppo di esperti internazionali che hanno dato vita dapprima al partenariato europeo composto da Italia, Francia e Romania. Il progetto, denominato *Grundtvig Learning partnership 2009: EEPP E-Learning Education for Prisoners and Prisoners Professionals* è stato coordinato dal Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica dell'Università di Salerno, in partenariato con ICATT di Eboli (Sa), Praxiling dell'Università di Montpellier 3, Francia e Centrul de Reeducare Buzias, Romania. Lo scopo del lavoro era quello di mettere in comunicazione le direzioni degli istituti penitenziari con i docenti impegnati nell'istruzione dei detenuti sulle opportunità offerte dalla formazione a distanza e dell'uso delle ICT; inoltre, si voleva "creare una comunità di esperti capace di sostenere un dialogo a livello europeo su questi argomenti e farsi sostenitrice di nuove opportunità di formazione e reintegrazione all'interno della società per persone a rischio di esclusione".[15]

Negli anni successivi, tra il 2010 e il 2015, quando avverranno maggiori cambiamenti in proposito, alcune case Circondariali italiane attivarono progetti formativi in collaborazione con alcuni istituti scolastici del territorio. Nell'anno scolastico 2011-2012, ad esempio, a Torino presso la Casa Circondariale 'Lorusso e Cutugno' (ex Vallette) fu avviato il "progetto Accoglienza", in collaborazione con la Scuola primaria di secondo grado 'Croce – Morelli' e l'annesso CPIA che operava presso la Casa Circondariale. Il progetto era destinato ai detenuti "transitanti", cioè quelli destinati ad altri Penitenziari ma che, per vari motivi, sono presenti in un dato carcere solo momentaneamente, per i quali non sono, quindi, previste attività né lavorative, né culturali, né di altro tipo. Tale iniziativa consistette in un impegno di 75 ore complessive, per una durata di circa 5-6 settimane, e, al momento del trasferimento del detenuto, prevedeva la consegna di un libretto che spiegava il percorso formativo seguito. Coinvolgeva varie professionalità con specifiche funzioni di accoglienza e orientamento (assistente sociale, cappellano, bibliotecario ecc.) e docenti di specifiche discipline: alfabetizzazione, scienze motorie, arte e immagine, italiano. A dimostrazione di quanto bisogno ci fosse di essere impegnati, di avere uno scopo, di imparare, i numeri dei partecipanti furono davvero alti. Innanzitutto, un'ampia partecipazione da parte degli stranieri (108), ma anche molti detenuti senza alcun titolo di studio (71) o solo con il diploma di licenza media (50). L'interesse per il corso da seguire fu rivolto maggiormente all'ambito professionale, al completamento della scuola primaria di secondo grado e all'alfabetizzazione. La fascia d'età interessata fu quella tra i trentuno ed i quaranta anni, ma anche i giovani adulti mostrarono interesse, con 69 tra loro che ricevettero la certificazione di completamento del percorso di studio.

I corsi di alfabetizzazione e di scuola media propriamente detti, della durata di circa 170 ore, includevano la partecipazione a corsi di italiano, ma anche a corsi di francese, matematica, educazione tecnica, arte, scienze motorie, alfabetizzazione informatica.

Un altro esempio fu quello organizzato a Verona all'interno della Casa Circondariale dall'associazione 'La Fraternità', in collaborazione con l'Istituto Lavinia Mondin e il sostegno della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Verona. Dieci detenuti del carcere furono promossi con ottimi voti agli esami di idoneità di fine anno scolastico 2011-2012 del Liceo Linguistico europeo.

[15] Si veda https://www.cisus.unisa.it/progetti/elearning.

Come sopra anticipato fu, però, nel 2015, con il decreto interministeriale 12 marzo 2015[16] che si introdussero importanti cambiamenti nell'organizzazione dei percorsi didattici all'interno delle carceri. Con esso sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263[17] che identifica i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti come deputati a organizzare i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (Percorsi di primo livello) e dei percorsi di istruzione secondaria (Percorsi di secondo livello) mediante specifici accordi con le istituzioni scolastiche linguistica. Fino al 2011 i corsi di istruzione relativi alla scuola primaria e a quella secondaria di 1°grado erano gestiti dai Centri Territoriali Permanenti (CPT), istituiti con l'ordinanza n. 455 del 1997dal Ministero dell'Istruzione. I CPT avevano, come riferimento didattico e amministrativo, l'istituzione scolastica che, sul territorio di riferimento, avesse programmate attività per adulti.

I nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, invece, godono di un'organizzazione più autonoma, con un assetto organizzativo e didattico specifico e un'offerta formativa che mira alla conclusione di tutto il percorso scolastico, dalla scuola primaria al diploma di scuola secondaria superiore. Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i CPIA possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali ed i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni (Miravalle e Scandurra 2023).

I Percorsi di istruzione di primo livello si articolano in due periodi didattici, rispettivamente finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex licenza media inferiore (della durata di 400 ore che possono essere incrementate con altre 200 ore, in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria); e al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base, relative alle attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici (il biennio della ex scuola superiore, della durata di 825 ore).

Per quanto riguarda l'offerta formativa dei detenuti stranieri sono previsti percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo (art. 4, comma 1, lett. c del Regolamento). La loro durata è di 200 ore, di cui 20 da destinare ad attività di accoglienza, orientamento ed eventuale rinforzo per permettere agli studenti di concludere il percorso.

I Percorsi di istruzione di secondo livello sono volti al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica e si articolano in tre periodi didattici: il primo finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali; il secondo finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del liceo artistico e/o dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e l'ultimo

[16] Decreto 12 marzo 2015, *Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.*

[17] D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, *Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti*, *ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

finalizzato all'acquisizione del diploma di liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.
Infine, in base alle esigenze della popolazione detenuta ed alle richieste del mercato del lavoro, vengono organizzati corsi di formazione professionale stipulando accordi con le Regioni, gli Enti locali competenti e le Agenzie formative accreditate dalle Regioni.
Le Direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.
Tutto questo è quanto previsto in linea teorica. Nella realtà, come già ripetuto, il regolare svolgimento delle suddette attività, dipende dalle singole realtà penitenziarie, che differiscono notevolmente da città a città, anche all'interno della stessa regione, ancora di più se si guarda all'intero territorio nazionale.
Inoltre, ancora oggi è impossibile consentire l'accesso alle lezioni a tutti coloro che ne fanno richiesta e non tutti i corsi di istruzione rispecchiano i diversi bisogni formativi dei detenuti. Inoltre, a causa del sovraffollamento, non solo non esistono in tutti gli istituti penitenziari, spazi che consentano lo studio e la concentrazione, ma in molte realtà mancano addirittura i locali dove far lezione (Albano 2013).
Le criticità sono presenti sia a livello logistico che gestionale. I detenuti raccontano di dover fare ricorso a particolari arrangiamenti per avere lo spazio fisico e studiare: chiudersi in bagno (quando esso è in ambiente separato), studiare quando i compagni sono all'ora d'aria (il che significa un notevole e ingiusto sacrificio) o quando sono impegnati in attività lavorative o ricreative. E inoltre ogni aspetto relativo allo studio è sempre sottoposto a contrattazione, nulla è garantito, ma solo consentito (ricordiamo che nella normativa si parla, come già citato, di agevolazione dello studio, nonostante esso venga annoverato come un diritto). In molti istituti, per esempio, l'accesso alla biblioteca è consentito solo in alcuni giorni della settimana. Un cambio di amministrazione può determinare la riduzione del numero di libri da poter detenere, il divieto di possedere un computer cosa prima consentita; lezioni sospese se lo spazio a esse destinato diventa necessario per fare altro.
Sul piano gestionale le criticità riguardano l'accavallamento delle attività di studio con quelle lavorative: i datori di lavoro non sono, quasi mai, disposti alla flessibilità degli orari e una attività molto ambita come, appunto quella lavorativa fuori dal carcere, diventa estremamente limitante di quella didattica o trattamentale di altro tipo. Le limitazioni sono anche "di movimento", con proibizioni di incontro tra detenuti o tipologie di detenuti per la partecipazione ad attività scolastiche. Tali limitazioni non riguardano soltanto regimi particolari, come il 41 bis (ai quali spesso è difficile anche solo far arrivare i libri di testo). Certamente alcune modalità di controllo possono essere effettivamente ricondotte a specifiche istanze di sicurezza, altre appaiono del tutto incomprensibili, se non punitive o comunque non rispettose dei dettami della normativa. Il divieto di incontrare i detenuti cosiddetti "comuni" spesso impedisce loro di frequentare regolarmente i corsi di studio, per cui spesso, nella migliore delle ipotesi e grazie alla buona volontà del docente di turno, finiscono con il ripetere più volte la stessa classe e lo stesso programma, pur di non rinunciare a frequentare le attività scolastiche disponibili (Citroni e Sala 2016).
"Nella prima fase della mia esperienza detentiva, mentre mi trovavo in una sezione di alta sicurezza, ho frequentato tre volte la scuola media perché era l'unica occasione per uscire di cella. In effetti, un nodo cruciale per quanto riguarda l'istruzione è quello della gestione dei tempi istituzionali: malauguratamente, gli orari previsti per la scuola coincidono di prassi con quelli delle attività lavorative, dell'ora d'aria e delle altre attività culturali, ricreative e sportive. Non basta quindi

consentire a un liceo di aprire una sua sezione in carcere. La direzione del carcere dovrebbero far sì che gli orari di svolgimento dei corsi siano predisposti in modo che i detenuti non debbano rinunciare all'ora d'aria per frequentare la scuola, così come dare la possibilità di studio anche ai lavoranti".[18]
Un'altra criticità riguarda la possibilità, per un detenuto studente, è quella di dover interrompere un corso di studio a causa di un trasferimento in altro carcere. Inoltre, i trasferimenti talvolta possono essere decisi dalla sera alla mattina, senza neanche la possibilità di comunicarlo tempestivamente né ai famigliari, né agli educatori. Nonostante il Regolamento inviti a evitare i trasferimenti dei detenuti inseriti in attività trattamentali, soprattutto corsi di studio, questi possono essere ordinati dall'Amministrazione o dai provveditorati regionali per esigenze di sovraffollamento o con altre motivazioni, spesso mascherate da esigenze di sicurezza.
"In termini generali, possiamo affermare che discrezionalità e premialità siano insite nella strutturazione dei percorsi trattamentali. Si tratta di elementi che entrano pesantemente in gioco nella predisposizione, all'interno degli istituti, di sezioni detentive dedicate ai reclusi che lavorano regolarmente e/o studiano; quindi, anche di quelle destinate ai Poli universitari penitenziari" (Sbraccia e Vianello 2018).
Le discrepanze fin qui evidenziate, tra quanto previsto dall'ordinamento e quando accade nella realtà, hanno un'influenza anche sui docenti che, pur avendo il diritto di esigere che venga rispettato quanto prescritto dalla legge, di fatto non possono che assoggettarsi anche loro alle leggi 'naturali' del carcere. I processi di imprigionamento (non solo fisico, ma anche psicologico e sociale) coinvolgono tutti gli attori presente in un carcere, non solo i detenuti, per cui si passa dall'iniziale stupore per pratiche che sarebbero inaccettabili all'esterno ad un lento e graduale adattamento. L'assoggettamento non viene solo subìto, ma anche agìto: gli insegnanti sono tenuti a partecipare, insieme a psicologi, cappellano, volontari, alle sedute delle équipe trattamentali, per testimoniare del buon andamento del corso di studi del detenuto, sui processi di rieducazione, sul superamento degli esami universitari. Tutti elementi che, insieme alle valutazioni degli agenti penitenziari, influenzeranno le decisioni sui detenuti, per esempio in termini di sconto di pena o altri vantaggi. Quindi anche i docenti diventano operatori dell'istituzione carceraria, inseriti nella cultura penitenziaria, quella per cui spesso si sente ripetere "qui funziona così", "il carcere è un mondo a parte". Dovrebbe esserci uno spazio di tutela effettiva del detenuto in quanto studente e non permettere che venga snaturato il valore e l'essenza stessa dello studio, sottoposti a logiche premiali o alla discrezione di direttori o operatori.
Sarebbe opportuno che ci fosse anche un monitoraggio da parte del Ministero dell'Istruzione o di suoi organi che invece manca, per cui è assente un sistema di coordinamento per meglio conoscere la distribuzione territoriale degli istituti, la natura ed il grado dei corsi attivati.
Malgrado le difficoltà e lo scarto tra quanto previsto dalla normativa e quanto si realizzi effettivamente, negli ultimi dieci anni è diminuita la percentuale di chi non possiede alcun titolo di studio, dal 2,7% del 2013 allo 0,9% del 2023 e sono, inoltre, nettamente scese anche le percentuali di coloro che avevano solo la licenza di scuola primaria (-3,2%) e di scuola secondaria di 1 livello (-3,1%), mentre la percentuale di coloro che hanno un titolo di scuola secondaria di 2 livello, è passata dal 5,3% del 2013 all'8,6% del 2023. Stabile il numero dei laureati a livello generale, ma si rileva un netto

[18] Testimonianza tratta dal volume *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, di Elton Kalica (Kalica e Santorso 2018), che ha trascorso 15 anni nel carcere Due Palazzi di Padova, dove ha conseguito due lauree e dal quale è uscito nel 2011. Attualmente è ricercatore presso l'Università di Padova.

aumento di laureati tra gli studenti detenuti frequentanti un ateneo iscritto alla CNUPP[19]. Aumenta notevolmente il numero i detenuti per i quali non si rileva se abbiano o meno un titolo di studio e quale (+3,9%) e ancora una volta non si conosce la causa di questo dato mancante.
Gli ultimi dati disponibili, raccolti a giugno 2024, non si discostano da quelli sopra riportati. Negli ultimi anni si è cercato di facilitare ulteriormente la didattica a distanza ed è stato l'avvio alla prima sperimentazione di un sistema strutturato di collegamenti con sistemi di cablaggio per gli Istituti e la definizione di specifici protocolli tecnici garantiti. La digitalizzazione di tutti i settori delle carceri e il potenziamento del cablaggio e della rete tecnica degli stessi è condizione imprescindibile perché sia potenziata la didattica a distanza, ma anche l'utilizzo della rete di biblioteche e di tutti gli strumenti necessari allo studio[20].

Figura 1. Detenuti per titolo di studio a dicembre di ogni anno

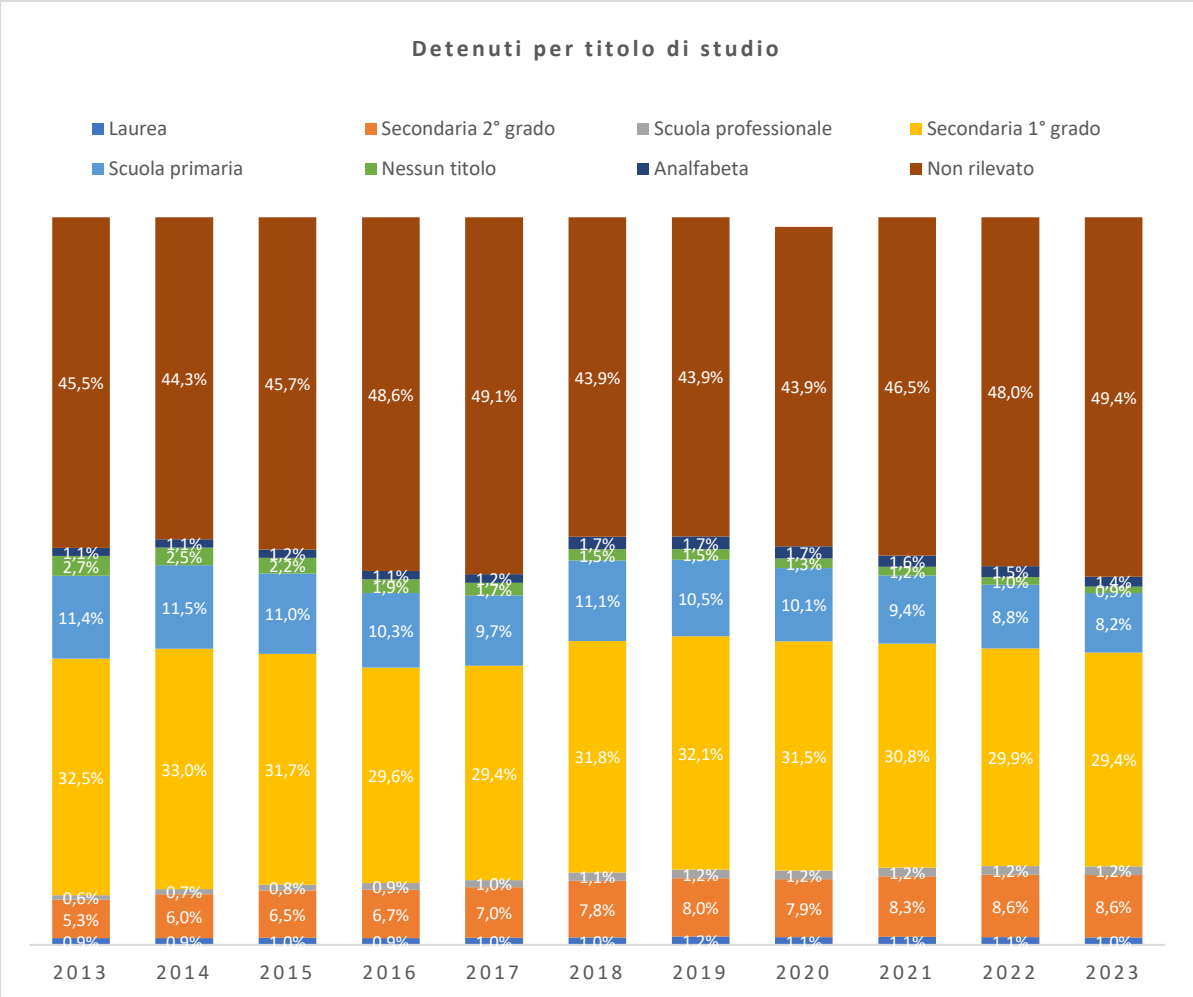

Fonte: elaborazione dell'Autrice su dati del Ministero della Giustizia, 2024

[19] Si veda https://www.crui.it/archivio-notizie/evento-cnupp-l%E2%80%99impegno-delle-universit%C3%A0-italiane-per-l-istruzione-superiore-nel-sistema-penitenziario.html.
[20] Questo è stato uno dei punti presentati dal presidente del CNEL, Renato Brunetta, in occasione della Giornata di studio *Recidiva zero: studio, formazione, lavoro in carcere* svoltasi a Roma il 16 aprile 2024.

4.1 Poli universitari penitenziari

Nel 1998 si costituisce a Torino, nel carcere 'Le Vallette', il primo Polo universitario. Tutto ebbe inizio negli anni Ottanta, con l'impegno da parte dei docenti della facoltà di Scienze politiche ad attivare alcuni seminari, presto divenuti permanenti e la buona volontà sia del direttore del carcere che dell'allora capo dell'Ufficio dei magistrati di sorveglianza che definirono logistica e organizzazione, consentendo poi l'attivazione del Polo universitario, con una sezione di 25 posti e di spazi idonei alla didattica e allo studio. In seguito, si organizzarono veri e propri cicli di lezioni con relative sessioni di esami e l'aggiunta della partecipazione della Facoltà di Giurisprudenza. Grazie anche all'impegno della fondazione bancaria Compagnia di San Paolo, furono strutturati gli spazi adeguati e gli studenti erano esentati anche dalle spese di libri, cancelleria, computer, ecc. e tutto ciò permise anche ad altri detenuti. Di altri istituti, che erano interessati a riprendere gli studi, di essere trasferiti a Le Vallette. La questione economica non è cosa di poco conto e per reperire le risorse sarebbe opportuno creare una sinergia tra l'Amministrazione penitenziaria e altri enti del territorio, pubblici (regioni, Comuni) e privati (fondazioni e associazioni). L'esperienza positiva di Torino è stata seguita dalla Casa Circondariale di Prato nel 2000 e da quelle di Pisa e San Gimignano nel 2002.

La sinergia tra amministrazione penitenziaria e università ha portato all'istituzione dei Poli università penitenziari (PUP), vere e proprie sezioni universitarie interne al carcere e dal 2018 esse sono coordinate dalla Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP), con la partecipazione di 22 atenei, che al momento sono diventati 44.

La nascita di un organismo di coordinamento delle Università che hanno attivato percorsi di studio nelle carceri è stato un passaggio molto importante perché permette e facilita il dialogo tra i due grandi sistemi coinvolti: il sistema universitario e i singoli Atenei, da un lato; il sistema dell'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e nelle sue articolazioni locali, dall'altro, permettendo a entrambi di confrontarsi e di portare alla luce istanze ed esigenze.

In questi anni il confronto con il DAP ha dato luogo a un Protocollo di Intesa[21] siglato il l'11 settembre del 2019 che prevedeva la costituzione di un tavolo di confronto permanente con l'Università; l'elaborazione congiunta di convenzioni e di linee guida che definissero in modo omogeneo le forme della presenza delle Università e le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio universitario da parte degli studenti detenuti, per tutti gli istituti penitenziari. Linee guida che sono state firmate il 29 gennaio 2021 e condivise con il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria e con tutte le Direzioni degli Istituti penitenziari. Inoltre, il protocollo prevedeva la formazione iniziale e continua del personale penitenziario e la collaborazione per avviare attività di sensibilizzazione nel territorio sui temi della detenzione, dei diritti e del reinserimento dei detenuti.

In seguito, sono state avviate varie attività di ricerca sul tema, nonché elaborazioni di progetti da sviluppare a livello territoriale, all'interno delle Università, siglando un Accordo quadro di collaborazione specifico il 27/10/2022 che ha coinvolto anche il Dipartimento per la Giustizia Minorile. L'impegno della CNUPP con il suddetto Dipartimento consiste in un confronto permanente per avviare iniziative a livello territoriale, con gli Atenei presenti nelle aree di competenza degli Uffici

[21] Si veda https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/convenzione_accordo_protocollo_selezionato?facetNode_1=0_2_2_7&facetNode_2=0_2&facetNode_3=1_1%282019%29&facetNode_4=1_1%28201909%29&contentId=SCA392617&previsiousPage=mg_1_7.

interdistrettuali di esecuzione penale esterna (UIEPE) e con i Centri per la giustizia minorile[22] (CGM). Sia per i giovani adulti detenuti negli Istituti penitenziari minorili (IPM) che per quelli affidati agli Uffici di esecuzione penale esterna sono previsti percorsi di orientamento e accompagnamento verso progetti di studio universitario. In generale l'impegno delle Università è suddiviso in tre ambiti, che attengono alla didattica, alla ricerca e alla formazione: il primo obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio e l'offerta di percorsi universitari anche alle persone le persone private della libertà in carcere o a quelle in esecuzione penale esterna; il secondo quello di sviluppare progetti di ricerca su tematiche carcerarie e sull'esecuzione penale esterna di minori, giovani adulti e adulti e al terzo si corrisponde contribuendo alla formazione continua del personale dei due Dipartimenti, aumentando le opportunità di svolgere lavori di pubblica utilità nelle strutture universitarie e incrementando le iniziative culturali, di sensibilizzazione e formazione nei territori sui temi della pena e della sua esecuzione.

4.2 I numeri degli iscritti

Nell'anno accademico 2023/2034 si sono iscritti, ai Poli universitari penitenziari, 1.707 studenti (figura 2) e studentesse, un numero in aumento ogni anno. Sono reclusi che vanno dagli Istituti penali per minorenni (IPM) in cui sono presenti anche giovani adulti fino a 25 anni, alle Case circondariali con detenuti in media sicurezza, a Case di reclusione che spesso ospitano detenuti in Alta sicurezza, fino a sottoposti al regime 41 bis. Nel 2023, in tutti e 44 gli istituti italiani che offrono un percorso universitario, c'erano 1.450 detenuti iscritti; nell'anno accademico 2023-2024 sono saliti a 1.707.
La fascia di età più numerosa è quella tra i 46 e i 55 anni, con un 15% di presenze, mentre la più bassa è quella dei giovani adulti, di età tra i 18 e i 24, con solo il 3% di presenze (figura 3).

Figura 2. Iscritti ai Poli Universitari penitenziari anno accademico 2023-2024

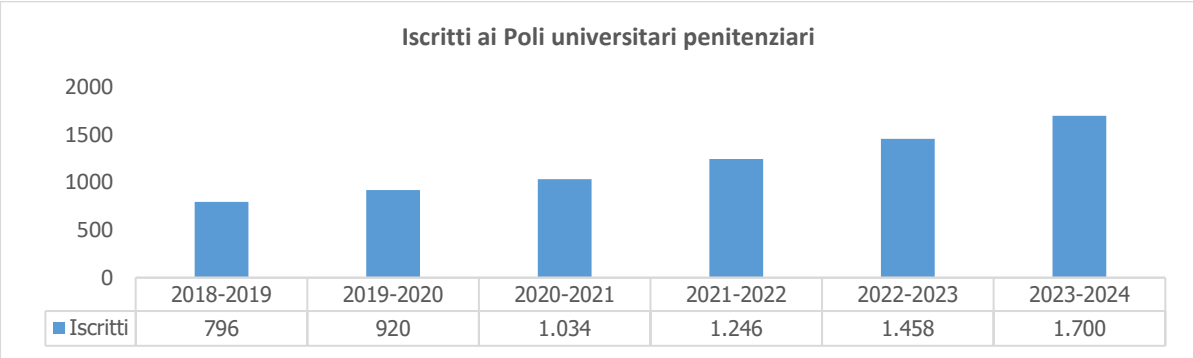

Fonte: dati CNUPP

[22] Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272 *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*, che hanno prevalentemente competenza regionale. Ognuno di questi Centri opera sul territorio attraverso i Servizi minorili della giustizia (previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272). I Centri esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), gli Istituti penali per i minorenni (IPM), i Centri di prima accoglienza (CPA), le Comunità. L'attivazione di tutti gli interventi destinati al minore di informazione, di conoscenza, di sostegno, di controllo, di raccordo operativo è affidata ai Servizi minorili della giustizia. I Servizi della giustizia minorile (CPA, USSM, IPM, Comunità, Centri diurni) sono pensati con lo scopo di attuare interventi che abbiano come fine ultimo il recupero del minore che abbia commesso un reato, attraverso percorsi educativi o socio-riabilitativi.

Figura 3. Iscritti per classi di età

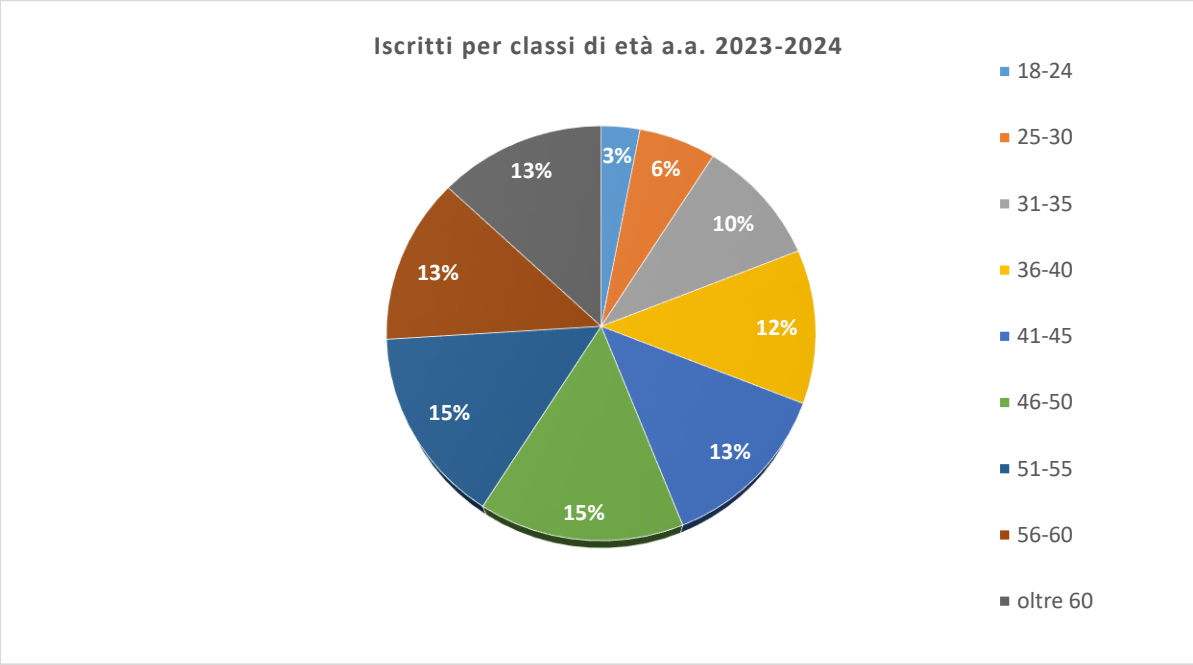

Fonte: dati CNUPP

La quasi totalità degli iscritti è rappresentata da studenti di nazionalità italiana (89,6%), ma c'è un 10,4% di studenti stranieri. Nella figura 4 sono indicate le principali nazionalità di provenienza, con il 20% degli iscritti proveniente dall'Albania, il paese più numericamente rappresentato, seguito dal Marocco (14%) e dalla Romania (10%).

Figura 4. Iscritti stranieri anno accademico 2023-2024: principali nazionalità

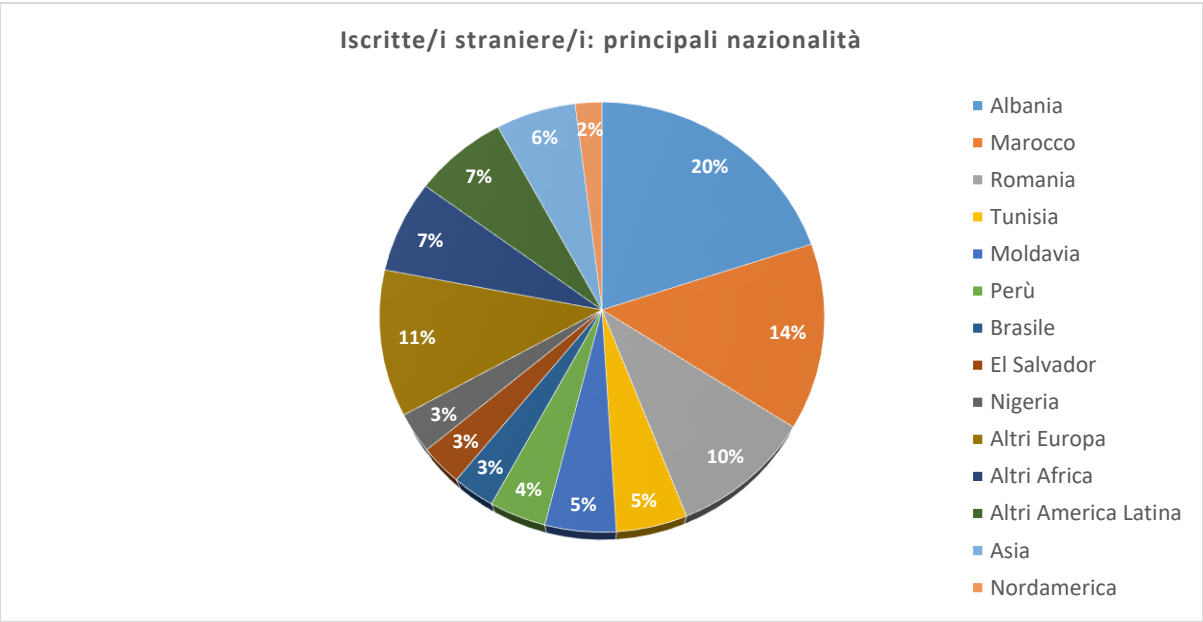

Fonte: dati CNUPP

Sono rappresentate tutte le discipline di studio, con una netta prevalenza di quelle dell'area politico-sociale (figura 5)

Figura 5. Iscritti per aree disciplinari

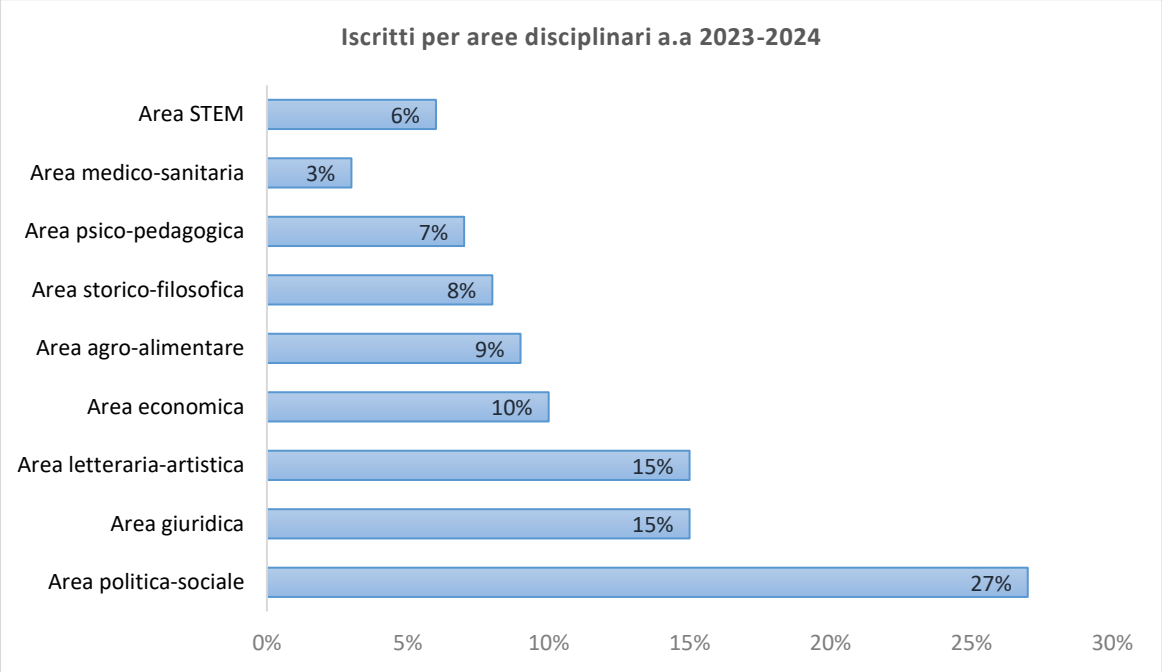

Fonte: dati CNUPP

Nella tabella 1 sono indicati gli iscritti in base ai regimi detentivi e a quelli che scontano la pena in esterno e notiamo un aumento considerevole di iscritti tra l'anno di istituzione dei Poli universitari penitenziari (2018) e l'ultimo anno di rilevazione disponibile, nonché l'iscrizione di 6 e 5 ragazzi degli istituti minorili negli ultimi due anni accademici presi in considerazione. Inoltre, per l'anno accademico 2023-2024 si registra l'iscrizione di 9 studenti detenuti ristretti in REMS e 34 in affidamento a Comunità.

Tabella 1. Iscritti per tipologie di regime detentivo

Anno Accademico	Media sicurezza	Alta sicurezza	41 bis	IPM	Esecuzione penale esterna
2018-2019	520	223		0	53
2019-2020	549	301	15	0	64
2020-2021	549	355	21	0	109
2021-2022	626	449	33	6	132
2022-2023	689	537	39	5	188
2023-2024	805	634	41	4	155

Fonte: elaborazione dell'Autrice su dati CNUPP

5. L'esperienza in alcuni istituti penitenziari che ospitano i Poli universitari: Milano, Pisa, Napoli - Secondigliano

L'Università degli Studi di Milano in collaborazione con la II casa di reclusione di Milano Bollate è parte di una comunità internazionale di pratica che, con il sostegno di Open Society University Network (OSUN) e Incarceration Nations Network (INN), promuove la formazione universitaria nelle case di reclusione.

L'Università degli Studi di Milano registra il più alto numero di studenti detenuti che, nell'anno accademico 2023-2024 erano 159, di cui 9 donne. Il 'Progetto Carcere' vede coinvolti 8 istituti penitenziari (Opera, Bollate, Vigevano, Voghera, Pavia, Monza, San Vittore e il carcere minorile Beccaria); 27 dipartimenti dell'Ateneo e 198 studenti che operano come tutor. Sono attivi 34 corsi di laurea e quelli nei quali ci sono più iscritti sono quelli di Filosofia e Scienze umanistiche, frequentati soprattutto da persone over 45.

Tra gli iscritti circa il 20% è di origine straniera, il 17% appartiene ai circuiti dell'Alta Sicurezza, mentre circa l'8% beneficia di misure alternative o di forme di esecuzione penale esterna. Infine, sono 5 gli studenti ristretti in regime di 41bis.

Fin dal 2015 la Statale ha costruito una rete di tutor al fine di sostenere il percorso di studi delle persone detenute in strutture penitenziarie. Ogni anno il progetto propone laboratori e moduli didattici volti a favorire la frequenza congiunta di studenti detenuti e studenti esterni. Nel 2022, Grazie al finanziamento del Consortium Capacity Building Grant for University - Prison Partnerships Outside the U.S. del BPI Consortium, è stato poi avviato il 'Bard Prison Project - Studenti senza sbarre'[23]: un progetto di tutoraggio gratuito da parte di studenti universitari ristretti rivolto a studenti/esse delle scuole superiori e università che necessitino di sostegno nello studio di discipline umanistiche e scientifiche.

I tutor volontari, studenti universitari di successo e con una specifica formazione didattica, sono detenuti in articolo 21[24] (articolo dell'Ordinamento penitenziario che regola il lavoro all'esterno dei detenuti) e prestano il proprio servizio presso la sede dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con studenti/esse dell'Ateneo non detenuti.

La casa circondariale 'Don Bosco' di Pisa che ospita il Polo universitario penitenziario di Pisa (PUP) è un'istituzione solidamente radicata nel panorama nazionale dei Poli universitari penitenziari, avendo contribuito alla nascita della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli universitari penitenziari (CNUPP).

Inserito nel Polo universitario penitenziario della Toscana dal 2010, collabora con gli Atenei di Firenze, Siena e Siena per stranieri e coinvolge gli istituti detentivi di Livorno, Volterra e Porto Azzurro. Questa sinergia permette di fare rete non solo con le varie amministrazioni penitenziarie, ma anche con le varie realtà di volontariato locali.

Negli ultimi anni il PUP di Pisa si è fatto promotore di progetti didattici innovativi che mirano sia all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, inserendo nuovi corsi, sia all'inclusione degli

[23] Si veda https://www.unimi.it/it/corsi/studiare-carcere.

[24] Si veda https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=21&art.versione=1&art.codiceRedazionale=075U0354&art.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0.

studenti detenuti, attraverso l'apertura delle porte del carcere all'esterno, facilitando, cioè, l'ingresso della società civile, in questo caso docenti e studenti che conducono dibattiti, seminari, lezioni dentro al carcere.

Il primo progetto 'Didattica a distanza oltre le sbarre: il Polo universitario penitenziario come opportunità formativa' è stato attivato nell'anno accademico 2020-2021. Prevedeva attività volte a valorizzare la dimensione relazionale dello studio con la programmazione di un ciclo di seminari (curati dagli studenti tutor selezionati e dagli studenti ristretti), da tenersi presso il Polo universitario penitenziario di Pisa utilizzando una piattaforma per la didattica a distanza autorizzata dal penitenziario. Inoltre, erano previsti incontri a distanza tra studenti selezionati e studenti del Polo Universitario Penitenziario dedicati alla co-elaborazione di articoli da proporre a *Spiragli*, la Rivista del Polo universitario della Toscana; nonché l'attivazione di specifiche forme di tutorato alla pari tra studenti e studenti del Polo universitario penitenziario, da svolgersi a distanza mediante le piattaforme informatiche autorizzate dai penitenziari.

Nell'anno accademico 2022-2022 è stato attivato il Progetto speciale per la Didattica 'Liberi di studiare: percorsi didattici sinergici ed esperienze formative alla pari nel contesto del Polo Universitario Penitenziario', riguardanti i corsi di laurea in Scienze politiche; Scienze del servizio sociale; Sociologia e Management dei Servizi Sociali. Nello specifico, in continuità con le esperienze precedenti, il progetto intendeva non soltanto potenziare l'offerta e la qualità didattica presso il Polo universitario penitenziario di Pisa, ma anche favorire l'incontro tra gli studenti dei corsi di laurea e gli studenti ristretti presso l'Istituto penitenziario o in esecuzione penale esterna. In questo modo, per gli studenti 'liberi' l'adesione al progetto è stata un'esperienza formativa preziosa e poco comune, per le persone detenute ha rappresentato un'ulteriore opportunità formativa, sia sul piano didattico che umano e sociale.

Segnaliamo, inoltre, il progetto dell'anno accademico 2023-2024, 'Libera Scienza: percorsi didattici e divulgazione scientifica nel contesto del Polo Universitario Penitenziario', che ha allargato la possibilità di formazione in ambito tecnologico e aumentato la diffusione della cultura scientifica degli studenti reclusi. Il Dipartimento di Farmacia ha attivato un corso di laurea triennale in Scienze dei prodotti erboristici e della salute (SPES). Il progetto voleva valorizzare: il coinvolgimento della comunità universitaria nel penitenziario attraverso il potenziamento delle risorse a supporto del diritto allo studio in carcere; l'inclusione di studenti 'esterni' in modalità didattiche innovative; le esperienze di studio 'alla pari' incentrate sulla partecipazione congiunta di studenti 'esterni' iscritti al corso di laurea SPES e persone ristrette. Inoltre, è proposta una attività di divulgazione scientifica attraverso dibattiti-seminari organizzati all'interno del carcere e tenuti da docenti del Dipartimento di Farmacia in collaborazione con gli studenti-tutor.

La Casa Circondariale 'Pasquale Mandato' di Napoli - Secondigliano, al 30 settembre 2024[25] ospita circa 1.458 persone detenute a fronte di 1.142 posti regolamentari e prevalentemente in regime di alta sicurezza. L'istituto ospita da fine maggio una sezione femminile all'interno del corpo a sé stante dedicato alla semilibertà, creata all'indomani della chiusura della casa circondariale di Pozzuoli a causa del bradisismo**.** Sono attivi i corsi della scuola primaria e secondaria; quelli dell'istituto tecnico

[25] Rilevazione dell'Associazione Antigone, si veda il link https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/campania/80-centro-penitenziario-napoli-secondigliano.

alberghiero e commerciale; l'alfabetizzazione per stranieri e il CPIA. Nell'anno scolastico 2024/2025 sono stati attivati i corsi di scuola media superiore odontotecnica e dei servizi sociosanitari. Nella struttura, inoltre, è presente il Polo penitenziario dell'Università di Napoli Federico II presso il quale sono attivi, tra i vari corsi di laurea anche uno in erboristeria.
Gli studenti reclusi sono ospitati in due sezioni dedicate, una per l'alta sicurezza, 'Ionio', l'altra per la media sicurezza, 'Mediterraneo'.
La relazione tra l'Ateneo Federico II e il Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Regione Campania è in atto dal 2018, primo Polo del meridione, e ha visto coinvolti numerosi dipartimenti e docenti. Nel Polo è coinvolto anche il personale penitenziario (poliziotti, educatori, amministrativi) che può iscriversi all'Università con alcune agevolazioni e l'opportunità di completare la sua formazione. La possibilità di avere uno spazio dedicato è di estrema importanza e questo non è consentito in tutti gli istituti penitenziari. Coloro i quali hanno scelto di iscriversi all'Università hanno anche scelto di essere ristretti nel carcere di Secondigliano e sottoscrivono un patto trattamentale con l'Amministrazione penitenziaria, che è un impegno importante non solo con sé stessi, ma anche con gli altri studenti detenuti. L'Università Federico II ha, inoltre, deciso l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, e in accordo con la Giunta regionale della Campania gli studenti detenuti sono esentati anche dalla tassa regionale; una scelta molto importante, che non fanno tutti gli Atenei e che tenuto conto non solo non solo delle difficoltà dei detenuti, ma anche quelle delle famiglie in un territorio particolarmente svantaggiato e complesso.

6. Conclusioni

Molto ancora c'è da fare perché il diritto allo studio delle persone private della libertà venga rispettato come tale, un diritto, appunto e non venga visto, invece, come una sorta di premio da elargire a discrezione delle singole amministrazioni penitenziarie. Certamente pesano l'orientamento della politica e le scelte amministrative, nonché la carenza di risorse economiche, ma soprattutto pesa una certa cultura del carcere che continua a essere visto come un contenitore di persone private di ogni diritto in quanto rei (o presunti tali, cosa che spesso non viene proprio presa in considerazione), e che tende a rendere passive le persone ristrette, oggetto e non soggetti delle proprie esistenze (Migliori 2019). Tutto ciò ha "contribuito a limitare il potenziale dell'istruzione, per ricondurre l'accesso all'istruzione a un percorso asservito alle logiche del trattamento penitenziario, caratterizzate dall'adesione incondizionata alle proposte trattamentali, dal ravvedimento, dall'atteggiamento collaborativo e dalla regolare condotta da parte della persona detenuta, pena l'esclusione da questo privilegio" (Decembrotto 2020).
L'attivazione delle direzioni degli istituti penitenziari e il coinvolgimento di nuclei di docenti interessati e sensibili è una condizione imprescindibile perché lo studio non venga più soltanto agevolato, ma reso accessibile a tutti i coloro che ne facciano richiesta, facilitando e promuovendo occasioni di incontro con i bisogni e le istanze dei detenuti, grazie al dialogo con l'amministrazione penitenziaria, con operatori (ad esempio scolastici) o volontari presenti nei singoli istituti, con i Garanti dei diritti dei detenuti che operano a livello territoriale.
Per quanto riguarda, poi, lo studio universitario, è necessaria l'estensione della rete dei Poli Universitari, attraverso il coinvolgimento degli Atenei non ancora impegnati ad offrire opportunità a

studenti detenuti, con particolare riferimento alle regioni in cui non ve ne sono, al fine di assicurare almeno un Polo per regione.

Questo sarà possibile sia grazie all'impegno delle Università, ma anche e soprattutto grazie all'adempimento della normativa da parte delle singole Amministrazioni penitenziarie. Inoltre, è necessario che si stipulino ovunque convenzioni adeguate e omogenee tra le Università e gli istituti penitenziari con il coinvolgimento dei Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) e degli Uffici esecuzione penale esterna (UEPE). Per realizzare questo è indispensabile ampliare il dialogo con il secondo 'sistema' di cui è interlocutore la Conferenza: l'amministrazione penitenziaria centrale (il DAP). In questo dialogo anche la CNUPP afferma il principio che il diritto allo studio va riconosciuto a tutti coloro che intendono esercitarlo. E questo al di fuori delle logiche premiali. La presenza dell'Università si è rivelata peraltro molto importante per una funzione di 'traino' rispetto all'attenzione agli altri diritti e per il miglioramento del clima che si viene a determinare quando si favoriscono iniziative culturali e si apre l'istituzione a esperienze e incontri, non solo riservate ai detenuti studenti (Miravalle e Scandurra 2019).

Ci sono diverse richieste da fare all'Amministrazione in merito alle condizioni che favoriscono lo studio e l'esercizio delle attività didattiche e di tutoraggio da parte delle Università: una sistemazione degli gli studenti in sezioni dedicate o comunque in contesti che favoriscano le attività di studio e i rapporti con i docenti, la garanzia di spazi adeguati per la didattica e dell'accesso degli studenti a biblioteche o altri strumenti didattici, la garanzia dell'accesso e della presenza di docenti, tutor, altro personale (anche amministrativo).

Per quanto attiene, invece, alle Università, occorre definire, in ogni Ateneo, alcune condizioni omogenee di funzionamento dei singoli Poli (figura del Delegato del Rettore per il diritto allo studio delle persone private della libertà, referente amministrativo, responsabili per la didattica a livello di dipartimenti, tutor dedicati, fornitura di libri, materiale didattico, computer, sostegno al diritto allo studio). Fondamentale è inoltre, il sostegno per il completamento dei percorsi di studio in caso di detenuti sottoposti a misure alternative, in esecuzione penale esterna o giunti alla scarcerazione per fine pena e gli accordi tra università per facilitare i passaggi in caso di trasferimenti tra carceri.

La CNUPP propone una serie di suggerimenti alla CRUI e al sistema universitario in generale, nonché all'Amministrazione Penitenziaria, sia per il potenziamento e l'aumento delle collaborazioni tra Atenei e istituti carcerari, sia per una maggiore facilitazione dello studio da parte dei detenuti, attivando, ad esempio, forme omogenee di convenzioni tra Università, carceri e il provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria (PRAP). Propone, inoltre, la presenza in ogni Università della figura del Delegato del Rettore per il diritto allo studio delle persone private della libertà e di referenti amministrativi che collaborino con il Delegato e la creazione di un gruppo di responsabili per la didattica (a livello di dipartimenti o di altre strutture).

Le criticità del rapporto tra istruzione e carcere riguardano anche lo spazio di intersezione che condividono gli attori coinvolti. La presenza dei docenti, universitari e non, risente moltissimo dei vincoli normativi e gestionali tipici di un'istituzione totale come il carcere, con margini di autonomia scarsi e formalizzati dalla contrattazione con l'Amministrazione che li "ospita" (Sbraccia e Vianello 2016). Lo studio e la formazione in un carcere sono, ovviamente, inseriti in dinamiche di potere ed è molto complesso il processo che porta a considerare lo studio come forma di emancipazione soggettiva che contribuisca a una reinterpretazione del proprio vissuto e alla creazione di prospettive future di reinserimento. Il sistema carcerario italiano, spesso oggetto di sanzioni e denunce da parte

degli organismi internazionali, procede a fatica nella realizzazione di percorsi di reinserimento per i detenuti e, mentre l'organizzazione dell'istruzione primaria e secondaria sembra essere, ormai, sistematizzata, grazie anche al terzo settore e a convenzioni con autorità scolastiche locali, sicuramente c'è ancora molta strada da fare per quel che riguarda gli studi accademici, nonostante alcune ottime esperienze che si possono raccogliere in alcuni istituti di eccellenza. È auspicabile, però, che le esperienze positive non rimangano appannaggio di tali eccellenze, ma diventino sistematici e sostenibili in tutti gli istituti penitenziari di tutto il territorio italiano.

Bibliografia

Albano T. (2013), L'istruzione in carcere: una strada verso la reintegrazione, *Academia.edu* <https://www.academia.edu/25886694/Listruzione_in_carcere_una_strada_verso_la_reintegrazione>

Alessio A. (2019), Il tempo di perder tempo. Scritti autobiografici, *Spiragli,* n.1, p.21

Arizza A., Cosenza C., La Fortuna A. (a cura di) (2020), *Imparare dentro. La scuola in* carcere, Quaderni del CRS&S, Milano, Centro di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Lombardia

Borghini A. (2018), Il progetto dei Poli Universitari Penitenziari tra filantropia e istituzionalizzazione. Alcune riflessioni sociologiche, *The Lab's Quarterly*, XX, n.3, pp.37-52

Borghini A., Pastore G. (a cura di) (2020), *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore

Camarlinghi R., d'Angella F. (a cura di) (2010), Come fare i conti con vocabolari punitivi?, *Animazione Sociale*, n. 248, pp.34-51

Ciccotti R. (1979), Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti, *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, n.1-2, pp.193-208

Citroni S., Sala R. (2016), Apprendere in carcere. Note da un'esperienza di stage, *Etnografia e ricerca qualitativa*, IX, n.2, pp. 351-362

Decembrotto L. (2020*),* Lo sviluppo di paradigmi trasformativi nell'incontro tra le università e le persone private della libertà, *Formazione & Insegnamento*, XVIII, n.1, pp.487-496

Fassin D. (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, Milano, Feltrinelli

Foucault M. (1976), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi

Goffman E. (1968), *Asylums. Le Istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi

Kalica E., Santorso S. (a cura di) (2018), *Farsi La galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte

Lefebvre H. (2018), *La produzione dello spazio*, Milano, Pgreco; ediz. orig. (1974), La production de l'espace, Paris, Anthropos

Leonardi F. (2007), Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n.2, pp.7-26

Mastrobuoni G., Terlizzese D. (2014), *Rehabilitation and Recidivism: Evidence from an Open Prison*, EIEF Working Paper, Roma, Einaudi Institute for Economics and Finance

MacKenzie D.L. (2006), *What works in corrections: Reducing the criminal activities of offenders and delinquents,* Cambridge UK, Cambridge University Press

McGuire J. (2018), *Understanding prison violence: a rapid evidence assessment,* Liverpool UK, Crown

Migliori S. (2019), *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione,* Roma, Carocci Faber

Miravalle M., Scandurra A. (a cura di) (2023), *È vietata la tortura, XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, Antigone Associazione

Miravalle M., Scandurra A. (a cura di) (2019), *Il carcere secondo la Costituzione, XV Rapporto sulla condizione dei detenuti*, Roma, Antigone Associazione

Pastore G. (2017,) Pratiche di conoscenza in carcere. Uno studio sui Poli Universitari Penitenziari, *The Lab's Quarterly*, n.3, pp.88-102

Pastore G., Viedma Rojas A. (2020), Quotidianità recluse: lo studio come pratica di resistenza in un'istituzione totale, in Borghini A., Pastore G. (a cura di), *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena,* Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, pp.151-167

Prina F. (2019), Il diritto dei detenuti agli studi universitari: l'esperienza dei Poli universitari penitenziari in Italia, in Miravalle M., Scandurra A. (a cura di), *Il carcere secondo la costituzione. XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, Antigone Associazione, pp.259-269

Prina F. (2018), I poli universitari penitenziari in Italia. L'impegno delle università per il diritto allo studio dei detenuti, in Friso V., Decembrotto L. (a cura di), *Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità,* Milano, Guerini Scientifica, pp.87-117

Redondo S., Sanchez-Meca J., Garrido V. (1999), Tratamiento de los delincuentes y reicidencia: una evaluaciòn de la efectividad de los programas aplicados en Europa, *Anuario de psicologìa jurìdica*, 9, n.1, pp.11-37

Sbraccia A., Vianello F. (2018), I Poli universitari in carcere. Appunti e note critiche a partire dalle esperienze in corso, in Friso V., Decembrotto L. (a cura di), *Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità*, Milano, Guerini Scientifica, pp.115-138

Sbraccia A., Vianello F. (2016), Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia, *Etnografia e ricerca qualitativa,* IX, n.2, pp.183-210

Schweizer H. (2010), *La Espera*, Madrid, Sequitur

Simon J. (2008), *Il Governo della Paura*, Milano, Cortina

Vianello F. (2019), *Sociologia del carcere*, Milano, Carocci

INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE